



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SILVESTRONI, SISLER, RASTRELLI, BERRINO,
CAMPIONE, RAPANI e SALLEMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2023

Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario

ONOREVOLI SENATORI. – Tenendo in considerazione la profonda evoluzione dal punto di vista telematico che ha subito la professione forense negli ultimi due anni, anche in forza dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19 che ha determinato un fortissimo impulso all'utilizzo delle tecnologie informatiche in ambito lavorativo, appare non più procrastinabile l'intervento del legislatore in materia al fine di istituire una Piattaforma unica telematica presso il Ministero della giustizia, per il deposito telematico dei documenti e degli atti processuali, con modalità differenti a seconda del tipo di processo (civile, penale, amministrativo e tributario) ma con interfaccia identica e semplificata, che permetta agli avvocati di effettuare tali attività in modo agevole e di ricevere immediatamente un riscontro da parte

delle cancellerie sui documenti depositati mediante *upload* o caricamento.

Con il presente disegno di legge si intende altresì proporre l'eliminazione del deposito dei documenti e degli atti processuali via posta elettronica certificata (PEC) e in forma cartacea. L'avvocatura è, infatti, concorde nel ritenere che il caricamento sulla piattaforma offra maggiori garanzie di funzionamento e velocità rispetto all'utilizzo dell'ormai anacronistica « busta telematica », ma soprattutto rende il tutto più chiaro e fruibile per l'utenza, oltre che maggiormente adattabile a ciascun singolo processo telematico che ha le proprie peculiarità tecniche, oltre al fatto non meno rilevante che il suo impiego può sensibilmente diminuire i costi di gestione annuali del Ministero della giustizia che, attualmente, si trova a gestire ben quattro piattaforme diverse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di semplificare e unificare l'utilizzo degli strumenti digitali nel processo telematico, è istituita, presso il Ministero della giustizia, la Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario, di seguito denominata « Piattaforma ».

Art. 2.

(Deposito degli atti)

1. Il deposito telematico dei documenti e degli atti processuali nella Piattaforma avviene mediante il loro caricamento secondo la modalità di *upload*, nel rispetto della normativa anche di natura regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. I documenti e gli atti da depositare devono essere firmati digitalmente secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 3.

(Ricevuta del deposito telematico)

1. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui la Piattaforma genera la ricevuta di avvenuta consegna indicante la data e l'ora del caricamento dei documenti e degli atti processuali.

In caso di esito negativo il sistema provvede a generare un messaggio di mancata consegna.

Art. 4.

(Tavolo tecnico per l'unificazione dei processi telematici e Piano di azione integrato)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per l'unificazione dei processi telematici, composto dai rappresentanti del Ministero della giustizia, dell'Avvocatura, delle associazioni forensi e della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un Piano di azione integrato per il monitoraggio dell'attività finalizzata all'unificazione dei processi telematici.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.